

## COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Area Tecnica - Urbanistica Area Tecnica - Urbanistica

#### DETERMINAZIONE N. 23 del 10/03/2021 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 10/03/2021 al n. 205

OGGETTO: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA`, AI SENSI DELL`ART. 24 - DPR. 380/01 E SUCC. M.I. – ARTICOLAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA PER RITARDATA PRESENTAZIONE.

#### PREMESSO:

- CHE il dispositivo dell'art. 24, al c/d dei commi 2 e 3 del D.P.R. 380/2001 (Agibilità), come sostituito dall'art. 3 del Dlgs n° 222 del 2016, stabilisce che "la mancata presentazione della segnalazione (certificata)" da parte del "soggetto titolare del Permesso di Costruire, o il soggetto che ha presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, o i loro successori o aventi causa, successivamente al quindicesimo giorno "dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento", comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 77,00 ad un massimo di € 464,00;
- Che la 'Segnalazione Certificata' di cui all'oggetto deve essere corredata da tutta la documentazione prevista al comma 5 del sopra citato art.24;
- Dato atto che, ad oggi, non esiste alcun provvedimento amministrativo finalizzato all'articolazione della sanzione citata tra i due estremi, minimo e massimo, configurando una possibile disarmonia nella valutazione del ritardo e, di conseguenza, una criticità nell'applicazione della sanzione stessa, nell'ambito del procedimento ex art. 24 del DPR 380/01;
- Visti e richiamati gli artt. 11 e 12 della Legge n° 689/81;
- Dato atto che le sanzioni di cui sopra variano da un minimo ad un massimo edittale, e che, pertanto, si reputa opportuno definire la loro concreta applicazione, secondo i seguenti importi sanzionatori intermedi, graduati in relazione all'entità del periodo di "ritardo":
  - a) € 77,00 se la 'Segnalazione Certificata' è presentata oltre il 15° giorno dalla data di 'ultimazione lavori' e, comunque, non oltre il 60° giorno;
  - b) € 154,00 se la 'Segnalazione Certificata' è presentata dal 61° al 120° giorno dalla data di 'ultimazione lavori';
  - c) € 308,00 se la 'Segnalazione Certificata' è presentata dal 121° al 180° giorno dalla data di 'ultimazione lavori';

# d) <u>€ 464,00</u> se la 'Segnalazione Certificata' è presentata oltre il 180° giorno dalla data di 'ultimazione lavori';

- Che, inoltre, stante l'assenza di un previgente normativa comunale in merito all'applicazione di 'sanzioni' in materia di agibilità, si ritiene opportuno procedere all'applicazione dei suddetti importi graduatati solamente alle 'Segnalazioni Certificate' presentate al protocollo dell'Ente successivamente alla data del 15.03.2021 (compresa), Segnalazioni facenti altresì riferimento a dichiarazioni di 'fine lavori' successive alla stessa predetta data;
- Che in tutti gli altri casi, diversi da quelli previsti al punto precedente (ad eccezione delle pratiche già definite o ancora in corso e comunque già acquisite al protocollo alla data del 15.03.2021, si ritiene dover procedere all'applicazione di una sanzione 'unica', pari ad € 154,00, come già in essere presso l'Ufficio alla data del presente provvedimento;
- che l'applicazione della sanzione di cui all'art. 24, comma 3, non preclude il rilascio del certificato di agibilità, venendo comminata con separato provvedimento, come di seguito indicato:
  - ad avvenuto ricevimento in ritardo della domanda di agibilità, il Responsabile del procedimento calcola il ritardo e la relativa sanzione da applicare;
  - il Responsabile del Procedimento provvede a comunicare, a mezzo di raccomandata A/R o PEC, la sanzione da pagare e le modalità di pagamento;
  - trascorsi trenta giorni dal ricevimento della raccomandata o della PEC, qualora l'importo non fosse ancora stato versato, il R.P. invia un sollecito di pagamento con eventuale nuovo calcolo della sanzione sulla base dell'ulteriore ritardo accumulato;
  - in ipotesi di mancato pagamento, raggiunto il massimo della sanzione, si procederà al recupero coattivo delle somme dovute ad opera dell'Ufficio competente;
  - il pagamento della sanzione pecuniaria conclude il procedimento sanzionatorio;
- Richiamato il Decreto del Sindaco n. 2197 del 01.02.2021, di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica II Urbanistica;
- Visti gli artt. 107 c. 2 ,3 e 109 c. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplinano gli adempimenti dei Responsabili di Settore / Servizio;
- Attesa la competenza ad adottare il provvedimento, seppur in via provvisoria, finalizzato alle esigenze dell'Ufficio in ordine e nel rispetto dei principi di non discriminazione, ragionevolezza, adeguatezza, parità di trattamento e trasparenza nell'ambito operativo dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)/Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) e dei procedimenti connessi, tra i quali vi è senz'altro la Segnalazione Certificata di Agibilità;
- Visto il D.Lgs 267/00 e s.m.i.;
- Vista la L.R. 18/83 e s.m.i.;
- Visto il D.P.R. 380/01 e s.m.i.;

#### Verificati:

- a) la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
- b) il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- c) l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;

d) la conformità a leggi, statuto e regolamenti,

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto,

#### **DETERMINA**

- 1) DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto, del quale ne costituisce la motivazione ex art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e int.;
- 2) Di stabilire la 'sanzione amministrativa' pecuniaria di cui all'art. 24, comma 3, del DPR. 380/01 e quindi per i casi di ritardata presentazione della 'Segnalazione Certificata di Agibilità' oltre il 15° dalla data di 'fine lavori', nel modo seguente:
  - a) € 77,00 se la 'Segnalazione Certificata' è presentata oltre il 15° giorno dalla data di 'ultimazione lavori' e, comunque, non oltre il 60° giorno;
  - b) € 154,00 se la 'Segnalazione Certificata' è presentata dal 61° al 120° giorno dalla data di 'ultimazione lavori';
  - c) € 308,00 se la 'Segnalazione Certificata' è presentata dal 121° al 180° giorno dalla data di 'ultimazione lavori';
  - d)  $\underline{\leftarrow 464,00}$  se la 'Segnalazione Certificata' è presentata oltre il 180° giorno dalla data di 'ultimazione lavori';
- 3) Di stabilire che la sanzione amministrativa sopra descritta sia applicata al soggetto titolare del Permesso di Costruire, o il soggetto che ha presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, o i loro successori o aventi causa;
- 4) Di considerare, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa, quale data di ultimazione lavori di finitura dell'intervento, quella contenuta nella dichiarazione di conformità per la segnalazione di agibilità, salvo non sia pervenuta precedentemente separata comunicazione di ultimazione delle opere, nel qual caso si assume quella ivi indicata;
- 5) Di stabilire altresì che la presentazione della 'Segnalazione Certificata' in oggetto, va intesa come 'fascicolo unico' e quindi già corredato, in fase di protocollo, di tutta la documentazione ed elaborati citati e descritti al comma 5 del citato art.24, con la precisazione ulteriore che la mancanza di uno solo dei documenti/elaborati richiesti rilevata in fase di 'controllo/verifica' a campione di cui all'art.1, comma 2, della L.R. nr. 12/2014, comporterà l'avvio della procedura di 'dichiarazione di inagibilità', ai sensi dell'art.26 DPR. 380/01;
- 6) Di dare atto per le motivazioni in premessa, che i suddetti importi sanzionatori, così come in precedenza graduati, saranno applicati solamente alle 'Segnalazioni Certificate' presentate al protocollo dell'Ente successivamente alla data del 15/03/2021 e facenti riferimento a dichiarazioni di ultimazione lavori di finitura dell'intervento, intesa quale quella contenuta nella dichiarazione di conformità per la segnalazione di agibilità, salvo non sia pervenuta precedentemente separata comunicazione di ultimazione delle opere, nel qual caso si assume quella ivi indicata;
- 7) Di dare atto altresì che, in tutti gli altri casi, diversi da quelli previsti al punto precedente (ad eccezione delle pratiche già definite o ancora in corso e comunque già acquisite al protocollo alla data del 15.03.2021), si ritiene dover procedere all'applicazione di una sanzione 'unica', pari ad € 154,00, come già statuita dall'Ufficio alla data del presente provvedimento;
- 8) Di precisare che l'applicazione della sanzione di cui all'art. 24, comma 3, non preclude il rilascio del certificato di agibilità, venendo comminata con separato provvedimento, come di seguito indicato:
  - ad avvenuto ricevimento in ritardo della domanda di agibilità, il Responsabile del procedimento calcola il ritardo e la relativa sanzione da applicare;

- il Responsabile del Procedimento provvede a comunicare, a mezzo di raccomandata A/R o PEC, la sanzione da pagare e le modalità di pagamento;
- trascorsi trenta giorni dal ricevimento della raccomandata o della PEC, qualora l'importo non fosse ancora stato versato, il RP invia un sollecito di pagamento con eventuale nuovo calcolo della sanzione sulla base dell'ulteriore ritardo accumulato;
- in ipotesi di mancato pagamento, raggiunto il massimo della sanzione, si procederà al recupero coattivo delle somme dovute;
- il pagamento della sanzione pecuniaria conclude il procedimento sanzionatorio;
- 9) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 10) Di dare atto altresì ai sensi dell'art.6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della L. n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- 11) Di trasmettere il presente atto ai Responsabili di Procedimento afferenti all'Area Tecnica II Urbanistica, nonché al Responsabile del Servizio Finanziario, per gli adempimenti conseguenti.

Mosciano S.A., li 10/03/2021

Il Responsabile del Settore Dott, Lodovico Emilio Serranò Visto di regolarità, attestante la relativa copertura finanziaria di cui al D. Lgs del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4.

Mosciano S. Angelo, lì 10/03/2021

### Il Responsabile dei Servizi Finanziari Daniele Gaudini

Visto di regolarità contabile e di riscontro amministrativo contabile e fiscale ai sensi del 4° comma dell'art. 184- comma 4^- del D.Lgs 267/2000.

Mosciano S. Angelo, lì

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Daniele Gaudini

Si trasmette copia della presente determinazione ai seguenti uffici:

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiaro che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, lì 10/03/2021

#### **Istruttore Amministrativo**

Antonio Del Vescovo